



**Piano di riordino delle terre di uso civico
Ex Comune di Crespano del Grappa
L.R. 22.07.1994 N. 31 ART. 4**

ALLEGATO 05

Difesa promossa dal Comune contro gli abitanti di Crespano nella causa promossa per la Liquidazione delle terre di uso civico (2.12.1940 e 20.08.1941).



Avanti il Commissario per gli usi civici di Trieste

Nella causa promossa con la citazione 2 dicembre 1940

Contro

Il Comune di Crespano del Grappa, rappresentato dal
suo Podestà, Geom. Rigo Antonio, con l'avv. Rossi Giuseppe
Mario di Treviso

e contro

il sig. Vido Giovanni rappresentante degli abitanti
di Crespano. =

= Scrittura per il Comune =

Abbiamo come avversario un Commissario per gli usi
civici che per la sua competenza, dottrina e conse=
guita specializzazione in materia sarebbe veramente
un ostacolo insormontabile a vincere in una pratica
come questa ~~veramente~~ difficile, che per necessità
di cose viene ora trattata da un professionista che
solamente in data 7 luglio 1941 ebbe l'incarico di
difendere e che dovette, e non ci si dovrebbe punto
meravigliare, oltrechè esaminare gli atti e i docu=
menti particolari anche studiare a fondo la materia
nella sua indole generale.

Però diciamo subito che l'avversario non dovrebbe
essere un nostro nemico ma bensì un giudice e sotto
questo aspetto lo consideriamo ora onde egli possa
con la sua stessa valentia pronunciarsi in giustizia

nomia ed una risoluzione uniforme.

Detta legge per alcune zone sarà più che necessaria, ma nelle provincie venete appare superflua e quasi dannosa perchè il diritto di uso civico è qui da secoli ben disciplinato, la proprietà vi è ben definita e regolarmente censita.


Come ebbe a scrivere il Podestà del Comune, in Cre-
spano non vi sono e non si ricorda vi siano stati
usi civici in esercizio; il Comune, a memoria d'uomo
ha sempre goduto dei suoi beni o affittandoli o ven-
dendone i prodotti. Da parte della generalità degli
abitanti non si è mai prospettato o preteso alcun
diritto.

Questa è una verità che se il R. Commissario non
vorrà riconoscere, il Comune è disposto a provare.

La legge in vigore mira anzitutto ad addivenire al-
la liquidazione degli usi civici per evitare che i
diritti promiscui continuino ad ostacolare il pro-
gresso dell'agricoltura.

Siamo ben lungi quindi nel nostro caso.

Qui si vorrebbero far sorgere o creare usi civici
che non esistono. Meno male che la Milizia Forestale
ha tanto potere sui nostri boschi e pascoli che non
permetterà che quanto è stato fatto fino ad oggi per
interessamento del Comune vada distrutto per opera



di frazionisti, che in una operazione di liquidazione hanno un solo miraggio: l'Egoismo immediato.

Abbiamo detto che in Crespano non sono esercitati usi civici da tempo immemorabile.

Non vi fu mai esercitato l'uso civico e per ragioni varie l'uso è dimesso ?

Partiamo da un elemento sicuro; in Crespano non vi sono e non si ricorda vi siano stati usi civici in esercizio. Anzi da anni ed anni tutti gli abusi fatti a danno dei boschi e dei pascoli sono stati denunciati all'autorità giudiziaria ed i colpevoli sono stati condannati sempre per furto in danno al Comune.

Ciò vuol dire che il Comune nella sua qualità di proprietario dei fondi aveva impedito formalmente e pubblicamente e nei modi di legge a tutti i frazionisti ed altri l'esercizio di qualsiasi uso.

Nessuno mai ebbe a fare dichiarazione di sorta per provare sui fondi comunali un diritto di pascolo o d'altra servitù di uso.

Tutti i boschi e pascoli di Crespano sono stati vincolati agli effetti della legge forestale 1877.

Se per caso qualche eventuale residuo vi fosse rimasto la stessa legge lo avrebbe eliminato o liquidato.


Riportiamo l'art. 30 di detta legge: "Tutti quelli che pretendono di avere diritto di pascolo o di altra

servitù di uso sui boschi e terreni vincolati, giusta la dichiarazione della presente legge, dovranno fare entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli e dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi all'Ufficio del Tribunale Civile nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alla servitù. Trascorso il periodo sopra indicato il proprietario del fondo ha diritto di impedire, nei modi stabiliti dalla legge l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno, in cui avvenga cotesto divieto, l'utente ha diritto nel termine di 6 mesi immediatamente successivi a fare la suindicata dichiarazione. Trascorsi i termini di cui sopra potranno esercitare i diritti di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione e gli altri si intenderanno decaduti da qualsiasi diritto".

Nessuno a Crespano mai ebbe a fare dichiarazione di sorta né forse lo avrebbe potuto fare per il fatto che precedentemente alla legge non vi erano in esercizio usi di sorta.

Sotto la legge austriaca vigevano norme particolari; che possedeva in buona fede poteva prescrivere.

Il Comune possedeva liberi ed assoluti detti beni ritenendosi proprietario in virtù di leggi e diritti



anteriori, e che in appresso enunceremo. Stà di fatto che il Comune per più di 40 anni possedette indisturbato, pacifico, legittimamente ed in buona fede e quindi si sarebbe reso proprietario dei fondi anche se non lo fosse stato (codice austriaco).

Nel catasto vecchio e nuovo i beni furono intestati al Comune liberamente. Nella vicina provincia di Udine in casi analoghi al nostro i beni coneguale provenienza sono stati segnati nel tavolare.

Un decreto I.R. in data 16 aprile 1839 ordinava intorno all'alienazione dei beni comunali nel Regno Lombardo Veneto.

I Comuni potevano vendere i beni comunali per far fronte alle spese di amministrazione mentre si rinunciava a favore dei Comuni gli eventuali diritti di diretto dominio che fossero spettati sopra fondi del genere.

Con questa sovrana risoluzione non solo si riconosceva la proprietà comunale, si risolvevano gli eventuali diritti degli originari ma si passava anche ai Comuni quanto mai fosse spettante al Governo Austriaco per diritti di precedenti Governi.

Il Comune era anche precedentemente proprietario dei fondi comunali ma tale legge eliminava ogni dubbio e dava se mai fosse stato necessario un dominio più

completa. E la questione degli originari trattata e liquidata se ve ne fosse stato bisogno.

Nessun reclamo da parte di chichessia contro tale legge.

E risaliamo nel tempo.

Anno 1806 = Legge Napoleonica = decreto 25 novembre 1806 = oggetto: "Liquidazione usi civici".

Tutti i beni degli originari passano in amministrazione alle municipalità dei rispettivi Comuni e le rehdite in contrapposizione delle spese comunali.


Questo è un decreto sovrano erga omnes.

Fu il colpo fatale per gli usi civici del Veneto.

Né avremo abbastanza con tali elementi per decidere a favore della assenza od avvenuta liquidazione di uso civico ⁱⁿ ~~di~~ Crespano senza parlare del passaggio del dominio della Repubblica Veneta al Comune e del relativo incameramento dei beni/.

Su tale punto non abbiamo avuto il tempo materiale di compiere degli studi speciali e quindi per non dire corbellerie passiamo oltre.

Sta però di fatto che se usi civici vi fossero stati sarebbero cessati anteriormente al 1800. (A questo punto il nostro pensiero va al nuovo progetto di legge in materia che provvidamente stabilisce l'anno 1900 in sostituzione del 1800 della legge in vigore).



Nei secoli precedenti varie furono le vendite effettuate dalla Repubblica Veneta di boschi e pascoli in Crespano e precisamente di beni anche allora chiamati comunali. Ciò risulta dallo stesso atto che produciamo; dal quale rileviamo anche che lo stesso Comune comperò all'incanto in Piazza S. Marco un complesso di beni pagandolo in denari contanti. Questo per fissare che questo terreno era perfettamente alienabile in contrapposizione al privilegio della inalienabilità del demanio e degli usi civici. Ciò vuol dire che detti beni non erano punto soggetti ad usi anche perchè ci è detto nello stesso atto che nel 1662 si vendettero in perpetuo campi 60 per denari contanti, liberamente, perchè fossero tenuti, goduti, posseduti, donati, alienati, permutati e di queeli disporre come di cosa propria libera et espedita con tutte le garanzie.

Il Comune se non altro ha comperato una volta con denari contanti; non era poi quel pitocco che lo si vuol far credere.

Esaminiamo ora il punto più importante.

Nella citazione è detto che i beni provengono da investiture della Repubblica Veneta a favore della popolazione e pertanto rientrano tra i beni demaniali e da considerare tuttora gravati dei diritti di uso civico a favore degli abitanti del Comune.

Come è stridente al punto della nostra narrazione una simile asserzione, dopo tutte le liquidazioni di usi civici provocati dalle menzionate leggi.

Ma più che tutto è aberrante detta asserzione quando dice che detti beni furono dati dalla Repubblica Veneta a favore degli abitanti.

L'atto 1602 (simile a quello di Paderno e Pietta) dice: "Privilegio" (non ⁿ investitura) "Avemo trovato posseder esso Comun di sottoscritti campi..... quali consegnamo a voi uomini del predetto Comun perchè li abbiate a goder ~~unmitamente~~ in comun pascolo et uso pascolo.....a condizioni che quella parte che si trovasse di bosco sia conservati in legni buoni per la casa dell'Arsenal, et il resto ^{ma} ~~non~~ non possa essere da voi affittato, livellato, permutato od alienato in alcuna minima partenon possa alcuna minima parte di detti beni Comunal essere arata ne coltivata ne sopra essi lasciato fare alcuna opera."

Da questo atto rileviamo come la Repubblica Veneta concedesse agli abitanti di Crespano l'uso di pascolo nei terreni comunali, ma escludeva ogni diritto di legnatico poichè non solo la Repubblica si riservava ogni legno buono ma vietava in maniera assoluta ogni coltivazione di terreno cioè ogni operazione che potesse danneggiare il bosco.

Tale privilegio ebbe bisogno di esseré rinnovato; troviamo infatti rinnovazioni nel 1753-1767-1780 ed in seguito decennali.

Era nel suo potere la Repubblica Veneta, Stato sovrano, fare simile concessione su terre proprie o che tali erano diventate. Non è escluso che il monarca assoluto potesse anche fare concessioni ad una università su territorio di altri, in ispece dei Comuni. In tutti questi casi però le concessioni non avevano il carattere essenziale degli usi civici, quello cioè di appartenere ai civis come effetto dell'originario condominio. Questo non sussisteva; le concessioni rappresentavano usi, che ampliavano la sfera del godimento dei cittadini, ma appunto perchè non aveva a base il diritto originario di condominio, più che usi civici nel senso vero della parola rappresentavano delle vere servitù e non erano come gli usi imperituri.

Il monarca che aveva concesso, poteva revocare; il non uso da parte della comunità, pel tempo atto alla prescrizione estintiva, metteva le concessioni nel nulla.

L'uso concesso dal monarca perchè non andasse perduto aveva bisogno di tanto in tanto della conferma ed approvazione del Principe.

Nel nostro caso troviamo le seguenti caratteristi-

che: rinnovazione, alienabilità, riduzione dell'uso, potere di concessione come di revoca, riserve e limitazioni.

Elementi tutti che ci fanno presumere tale atto a mera concessione, ben distinta e lontana dal classico uso civico degli originari.

Tale atto quindi esclude demanio ed uso civico.

Se i beni fossero stati demaniali non vi era bisogno di una concessione speciale per beneficiare la popolazione con un uso specifico.

Mentre ammesso che una comunità esercitasse su terreni originariamente diritti di uso civico, questi potevano venir trasformati in servitù di diritti privati in base ad un titolo legittimo, come potrebbe esserlo il privilegio 1602 o leggi speciali.

Abbiamo dimostrato che in Crespano usi civici non vengono esercitati né si ricorda furono esercitati; che tutti i beni sono, per leggi speciali e per lo stesso titolo di origine, patrimoni comunali.

Non potere, ^{infine} un Commissario revocare col provvedimento contenzioso un provvedimento amministrativo emesso da una precedente autorità (nella specie: decreto Napoleonico 1806).

Ogni altra pretesa di documenti sarebbe assurda. Ad ogni modo in questo momento non siamo in grado di

offrirne di migliori; forse col tempo e colla pazienza potremo rinvenirne.

La prova documentale prevista dall'art. 2 della legge del 1927 non può essere intesa in modo rigoroso e diretto.

In via del tutto subordinata, nel caso disperato che la tesi principale non venisse accolta, offriamo un'altra risoluzione.

Lo svolgimento della storia e del diritto dei Comuni Veneti dimostra che le terre degli antichi dominatori passarono in proprietà dei Comuni.

Solamente nel caso di terre aperte al promiscuo completo godimento vige la presunzione di demanialità.

Nel nostro caso invece alla popolazione sarebbe spettato solamente l'uso di pascolo, mentre la proprietà del suolo e delle piante spetterebbe al Comune. Quindi di unica comunione nella quale il Comune e frazionisti sono comproprietari di tutto il suolo ma con divisione del godimento dell'utilità; rappresentata l'utilità del Comune dalla proprietà delle piante e quella dei frazionisti dalla proprietà dell'erba.

Quindi si potrebbe dichiarare i terreni boschivi e pascolivi un condominio tra il Comune ed i frazionisti, nel senso che la proprietà delle piante (boschi) spetta al Comune e la proprietà dell'erba (pascoli)

spetta ai frazionisti.

Una liquidazione di simile stato di cose potrà farsi, se mai, con l'assegnamento al Comune di una quota corrispondente al suo diritto.

In via incidentale.

Nella citazione sono descritti molti beni.

Diciamolo subito: quelli al punto 7 non fanno assolutamente parte del gruppo boschi e pascoli descritti nel famoso atto 1602. Sono assolutamente patrimoniali perchè o relitti di strada o privatamente ^Cacquistati. Il perito li classificò usurpi stradali. Tale dizione non è esatta. Anche cotesto Commissariato con lettera 25-2-1933 riconobbe tali beni provenienti da privato ^Cacquisto.

Su tali beni dunque contestiamo la demanialità in via assoluta. Così pure contestiamo il n° 255 del Foglio X, fabbricato rurale, oggidì Lazzaretto; ed il n° 20 dello stesso Foglio sul quale sono stati costruiti e prosperano à vivai forestali; terreno quindi non solo migliorato ma messo ad intensa coltura e di cui si chiede la legittimazione.

In via Subordinatissima.

Addossare al patrimonio da assegnarsi ai frazionisti tutte le strade, dighe, fontane, ponti e quanto ^{vi}altro possa essere di attinente ed inerente e stabili-

re una quota da assegnarsi al Comune per la manutenzione di quelle opere di uso pubblico che indirettamente servono i frazionisti stessi.

CONCLUSIONI

In via principale

- 1) Dichiarare che i beni tutti posseduti dal Comune di Crespano non rientrano fra i beni demaniali contemplati all'art. 1° legge 1927, e da considerarsi gravati dei diritti di uso civico a favore degli abiatanti.
- 2) Rifondere le spese di causa.

In via subordinata

Sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, concedere al Comune la prova per documenti o per testi sui seguenti fatti:

- 1) Che sui beni descritti in citazione non vi sono e non si ricorda che siano stati usati civici in esercizio, tanto meno dal 1800 in poi.
- 2) Che da tempo immemorabile il Comune possiede i detti beni quale assoluto e libero proprietario.
- 3) Ogni abuso o danno ai terreni venne sempre punito dall'Autorità Giudiziaria con la classifica di furto sui beni del Comune.

- 4) Che detti beni sono stati sottoposti a vincolo forestale; che fu fatto regolare divieto alla popolazione di usarne comunque; e che nessuno ha inoltrato domande di diritti di uso.
- 5) Che il Comune vendette vari appezzamenti.

In via del tutto subordinata:


- a) Dichiarare che i beni descritti al numero 7 e ai numeri mappali 20 e 255 del Foglio X essere proprietà comunali e assegnarli per conto del Comune.
- b) Stabilire a mezzo di periti quali sono le opere che servono in fondi da assegnarsi ai frazionisti e contemporaneamente assegnarle agli stessi in manutenzione.
- c) Assegnare al Comune quale proprietario o comproprietario del suolo o fondo quel compenso di diritto spettante agli (articolo 5), tenuto conto della liberalità fatta a suo favore dal Governo Austriaco con legge 1839; tenuto conto anche che la popolazione aveva il solo privilegio di uso di pascolo.


- d) Stabilire a mezzo di periti i miglioramenti apportati dal Comune ai fondi ancora esistenti.

Postilla: Tutte le eccezioni, le enunciazioni di

di diritto e di fatto, nella comparsa per il Comune di Baderno si debbono ritenere come dichiarate anche a favore di questo Comune, essendo la pratica dello stesso interesse.

Trieste, li 20 agosto 1941 XIX

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. B. ...', written in a cursive style.



AVANTI IL COMMISSARIO PER GLI USI CIVILI DI TRIESTE

Nella causa promossa con citazione 2 dicembre 1940

Pendente

tra

il Comune di Crespano, rappresentato dal
Podestà con l'avvocato Rossi Giuseppe Ma-
rio di Possagno (Treviso)

Il sig. , rappresentante de-
gli abitanti di Crespano

IN DIFESA DEL COMUNE

memoria illustrativa della scrittura prodotta alla
udienza del 20 agosto 1941.

E' pacifico in causa che attualmente sui beni comu-
nali di Crespano e Paderno del Grappa non sono in
esercizio, né si pretende esercitare da alcuno, usi
civici, e che detti comuni possiedono e godono dette
terre come beni patrimoniali.

Ciò nonostante il Commissario per gli usi civili di
Trieste, valendosi dell'art. 3 del regolamento alla
legge (D.L. 26/2/28), crede vi sia motivo per ritene-
re che a favore delle popolazioni dei due paesi esi-
stano diritti da farsi valere; e fattosi parte di li-
gente contesta al Comune la patrimonialità delle
terre.

E' pacifico ancora che a memoria di uomo le popola-

zioni dei detti Comuni non pretesero mai qualsiasi uso civico delle terre comunali. Per il ch  si deve ritenere che dal 1800 in poi non furono esercitati usi civici.

Ci  nondimeno il Commissario ritiene che tutti i terreni come descritti in citazione, siccome provengono da investitura della Repubblica Veneta a favore della popolazione, rientrano tra i beni demaniali contemplati all'art. 1  della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e sono, per tanto, da considerare tutt'ora gravati dei diritti di uso civico a favore degli abitanti del Comune, anche se risultasse che a memoria di uomo essi diritti non sarebbero stati esercitati; ed intende accertare in sede contenziosa la natura demaniale o meno degli elencati terreni.

Il Commissario fonda la sua tesi, e sembra esclusivamente, sul famoso documento che qualifica investitura; che molti altri Comuni della terra ferma pure ebbero dalla Serenissima Repubblica, ed   ben noto alle parti in causa. Documento per  non ancora compreso nel suo vero significato, nella sua precisa natura, nella causa che l'ha informato e sull'effetto che ebbe a produrre. - N  sembra ancora che presso il Commissario di Trieste nessuno, fra i tanti che si occuparono di simili questioni, abbia trattato a fon-

do e sviscerato questo atto, imprecisamente chiamato privilegio o peggio investitura.

Ritenuto questo il punto principale della controversia, esso deve essere risolto una volta per sempre. A tale lavoro ci siamo dedicati e non nascondiamo di avere incontrate serie difficoltà; ma riteniamo di essere nel giusto, o per lo meno nel soddisfacente, con le conclusioni che saremo a prendere.

~~~~~

Per arrivare allo scopo è necessario ricorrere alla storia civile della zona che ci interessa; dai primordi al 1600. - Veramente ben pochi sono i documenti che abbiamo potuto rintracciare ed esaminare, poiché specialmente negli anni 1230 e più tardi nel 1274 incendi di luoghi pubblici unitisi ai danni naturali e del tempo, hanno quasi del tutto tolte dagli archivi le memorie dei consessi, dei Magistrati, nonché le più antiche della composizione ed accrescimento del corpo civile e del Governo. -

I fatti e le notizie che in appresso esamineremo, abbiamo tratti sia dall'archivio dei Frari di Venezia, ma più che mai dai seguenti autori:

Vettor Sandi: Principi di Storia civile della Repubblica Veneta dalla fondazione al 1700, edito a Venezia il 1756 presso Sebastian Coletti; Verci Gio Bat-


tista: Storia della Marca Trevigiana e Veronese, edita nell'anno 1789; Gaspare Furlani : Notizie di Asolo antico, manoscritto nell'anno 1718; Dizionario del Diritto Comune e Veneto del Ferro (Venezia 1779) Marchesan : Trevigiano Medioevale; Paladini: Storia di Asolo, che si offrono in visione. =

A tal modo ecco quanto modestamente abbiamo potuto ricavare e concludere. Per maggior chiarezza suddividiamo la materia nel seguente ordine di tempo e di materia:

- 1°) Notizie sull'epoca romana;
- 2°) La Marca Trevigiana sotto i Barbari, gli Imperiali, il Comune, fino al 1340.
- 3°) Dedizione della terra ferma a Venezia;
- 4°) I beni comunali di Crespano e Paderno; origine, natura, conservazione.
- 5°) I Comuni rurali nel medio evo.
- 6°) Leggi della Repubblica Veneta riguardanti i beni comunali.

1) Asolo era città libera dei Veneti e quindi Romana, iscritta alla Tribù dei Fabii (vedi Sandi = Paladini)

2) Nessuna traccia lasciarono i Franchi, Tedeschi e i Vescovi se non la fedualità nel Cenedese e sui due Montelli. = Asolo non fu mai infeudato né mai demanio feudale od ecclesiastico (Sandi = Palladini = ecc. ecc.)



3) Dedizione della terra ferma a Venezia - L'atto della solenne dedizione a Venezia della città di Treviso e del suo territorio porta la data 10 febbraio 1344; ma le singole città, fiere dall'antica libertà e non ancora aduse alla soggezione al Comune di Treviso, dimostrarono con il modo con cui passarono alla Repubblica quanto fosse stato formale qualunque precedente atto di sottomissione a qualsiasi, mentre intendevano conservare, magari in parte, il carattere di dominanti. - Le città nel territorio economico di Treviso, in tempi diversi, alcune si offrirono alla Repubblica, altre furono conquistate, le ultime subirono il fato. - Il Governo Veneto però compendì in una sola frase l'avvenimento: Acquisti in terraferma. Prima a darsi a Venezia fu Conegliano (1337); città questa che seppe divincolarsi dall'infeudato Cenedese, e s'era data in tutela al Comune di Treviso. - Seconda fu Asolo (1338) con spontanea dedizione e con corrispettiva promessa di aver salvaguardati libertà, statuti e consuetudini. - Castelfranco (città edificata nel 1199 dai Trevigiani contro i Padovani) fu invece conquistata e soggetta con decreto 1338. - Seguirono: Oderzo (1339) ed ultimo Treviso con Mestre. Queste principali città furono erette in Prefetture. Altre terre ebbero trattamento meno favorevole: Mot-

Sentenza inserita nelle lettere autografe e componi-  
menti di vari uomini illustri. Nella scelta e dovi-  
ziosa Biblioteca del V<sup>o</sup> Amadio Svaier di Norimberga,  
che sta a Venezia a S. Canciano (Annotazione del 1783)

Premessa alla sentenza: "" Exemplum instrumenti an-  
tiqui finis ac terminos Agri inter Enatos et Patavos  
ex una, et Pedemontanos, sive Asjlianos ex altera  
statuentis nunc primum tjpis Colcographi fideliter  
descriptum ex tabula Aenea veneranda vetustatis ad  
Iugi Asjlianei radices estolla in Valle Porcifera,  
quae vulgo Braida dicitur, anno salutis septimo su-  
pra 1300 mese Martio. Tabula vero est longitudinis  
trim pedum paulo amplius, latitudinis sex Palm. Li-  
terio antiquissimis et sicut appellant Maiaculis mi-  
nutis sive Romanis tamen praescripta, ut expedissime  
legatur. Et Tabella fuit subito posita in Templum  
S. Mariae in medio terrae Asjli penes imaginem sacra-  
tissimam Christi Salvatoris nostri Crucifixi, Imo sub  
eius pedibus in Honorem Venerandae antiquitatis; Post  
duos annos nec in presenti reperitur, imo nolunt,  
affirmant eam nunquam fuisse. .... Tenor instrumen-  
ti in Tabula sequatur "". Testo: "" Eidibus Decem-  
bris. L. Caecilio Metello Diadema G. F. Q. Mutia Scae-  
vola M/ F. Const. Anno ab Urbe condita CCCCCXXVII  
Olimp. CLXVI. Ab Electis Regibus CCCLXXXIII. Et in




primis incipiemus in montibus ad Radices Montis vo-  
 cati Primaleonis. Quem agrum Aeneti voluerunt ven-  
 dere heredesq: sibi fieri, heredes sequi liceat. Is  
 ager nec vendatur nec vectigal fuit sed Privatus A-  
 ger Asjlianorum. Et ibei fiat ptimus terminus cum  
 littera P; ad radices Montis Primaleonis in Rivo Ma-  
 gno Brantano qui oritur supra in Manicello in Agro  
 Interiorum Pedemontanerum seu Feltrianensium. Et in-  
 de revorsum per rivum ad Aedem Flavianum Salanicae.  
 Et inde in Rivo deorsum..... ante Aedes Auli Aelii  
 Bassiani terminus alter fiat penes Villam Romanam  
 (Po Romano di Ezzelino)... Et inde....." e continua  
 a delimitare tutti i confini dei beni asolani, Fel-  
 trini, Aeneti e Padovani. Sui confini dell'Asolano  
 non vi sono dubbi. Continua la sentenza:" Extra  
 autem hos fines ac terminos teneant Aeneti ac Pata-  
 vi sine aliqua controversia: Si dixerimus et psuimus  
 ut pro Valle, quae Vallaida dicitur extra flumen  
 blancum..... Aeneti et Patavi teneant et sint abno-  
 xii pro vectigale in singulos annos solvere et dare  
 ipsis Pedemontanis N CXXX ed si distruserint in sol-  
 vendo pacuniam dent in loco pacuniae vigesimam par-  
 tem vini, frumenti, ordei, olei, atq, foemis nasce-  
 tis in agris illis tam extra flumen blancum quan ci-  
 tra Brentanum. Quem vigesimam partem debeant deduce-

re sumtibus suis ad radices Asilianeis Montis in Valle Porcifera sive Braida. Dividundo inter Nob. Eq. e potpu capita masculinorum. Et possint in super Asjlianenses in omni agro illo....pascuare, castaneas, glandesq. legere, caedua ligna facere pro usu, dum vero ne ampliozem modum prator excedant quam proxima aestare habuerunt fructiq. sunt. Et sic indicati damnatique sunt et erunt in perpetuum, et Asjlianenses Pedemontani et Aeneti Patavique omnes Convives nostri et sic caetero stabunt intra suos fines et ita possidere liceat et possidebunt prout posuimus et pronuntiavimus coram Cost. et Senatu in ipsa re approbantibus et laudantibus prout posuimus. De Agro Publico Zuazaneo mentionem non faciemus propter sententiam declaratam ante kal. sex sub cost. prae anni supranominati "" (Nota del Furlani: Vi era lite tra Asolani da una parte e Aeneti e Patavi dall'altra per il possesso di certe terre. La sentenza stabilisce quali sono le terre private dell'Asolano, e quali le terre che potranno godere gli altri. Fu dai giudici aggiudicato agli Aeneti una certa proprietà aggravata però dell'annuo censo di trenta sesterzi o invece del denaro, la vigesima dei frutti di quelle terre, in più agli Asolani la libertà di pascolare, far legna ecc. = Questa condotta dei fatti che in




mancanza dei sesterzi CXXX dovevano annualmente pagare li Aeneti e li Patavi agli Asolani sta dipinta nella loggia pubblica di Asolo dove si vedono li carri condotti ad Asolo con botti, sacchi di grano, e con l'altre proviande, et annessa questa iscrizione: "Hic a Patavis Henetisque Asjlianis vectigalia solvantur "). Detta sentenza incomincia con la consueta frase di tutti i Senatoriali nei quali si parla di terre che sassegnavano ad un Municipio. " Ager Privatus " Ager Asjlianorum " significa terra di privato dominio in quel popolo, cui dai giudici venivano circoscritti i confini. Rileviamo anche che gli Asolani oltre al diritto della proprietà della terra come assegnata, avevano diritto di pascolo e legna sulle terre dei Patavi. Le terre di questi erano ager publicus, ager compascuus (Demaniale) sulle quali gli Asolani avevano il diritto (o uso civico) di introdurre al pascolo il bestiame e far legna, senza pagare tassa, per jure naturali vivendi. Si può pertanto concludere, senza tema di smentita, che le terre dell'Asolano non erano possedute collettivamente quale ager publicus; ma erano patrimonio particolare di cui nessun cittadino aveva l'uso e le rendite si impiegavano per l'utile Comune, che erano in altri termini i beni dei liberi Municipi;

beni adunque patrimoniali. "" I Comuni avevano un  
Sindicum, il quale amministrava e difendeva gli inte=  
ressi comunali, ed il medesimo rappresentava gli in=  
teressi del Comune e non dei singoli cittadini """"  
(legge I & I Dig. 3=4).= Nei documenti antichi che  
produciamo la parola Sindicum e Sindacaria é ben ripe=  
tuta (fino dopo il 1400), ciò che ci fa presumere che  
anche verso il 1000 e dopo i due Comuni abbiano saputo  
conservare, oltreché il patrimonio comunale, anche  
il nome e la forma romana di amministrazione e rap=  
presentanza.= La bufera feudale non aveva intaccato  
la costituzione romana. Le invasioni barbariche, come  
si disse, infersero danni materiali, ma non minarono  
la struttura romana. Asolo ebbe proprio Vescovo fino  
al 969; indi passò sotto la giurisdizione ecclesia=  
stica del Vescovo di Treviso.= I Vescovi professava=  
no la legge Romana.= Gli Asolani nel secolo oscuro  
sostennnero grandi lotte per preservare la loro auto=  
nomia ed il loro patrimonio municipale.= Contrastaro=  
no il feudalismo come il potere ecclesiastico. (Non  
così il Cenedese, Montebelluna e Cornuda; e di tanto  
abbiamo visto le conseguenze).= La Rocca di Asolo  
(la Bràida) fu venduta nel 1228 al Tempesta, Trevi=  
giano, come bene allodiale.= Nei secoli 1200 e 1300  
imperversarono tremende nell'Asolano le lotte, che



impropriamente si denominarono fra Guelfi e Ghibellini; mentre in effetto erano lotte tra Comuni e signorotti tedeschi importati dagli Imperatori. Ma torniamo ai beni comunali. Fuor di dubbio è questo: I Comuni erano proprietari dei beni comunali anche prima della dedizione a Venezia. Questo risulta da documenti. Accenniamo alla storia di Asolo del Paladini, pag. 259 dove si legge di una lite iniziata nel 1281 per i beni comunali e di altra iniziata nel 1295 tra Borso e Crespano. Ma i documenti che maggiormente fanno fede dell'asserito sono: Il piccolo volume antico, che abbiamo prodotto in originale; "Comun di Borso al Laudo"; ed un documento del Comune di Paderno che tratta di un acquisto fatto nell'anno 1403. Questi documenti meritano un attento esame. Comun di Borso al Laudo. È interessantissimo oltreché dal lato giuridico anche per il fatto che ci addimostrea come i due Comuni di Borso e di Crespano abbiano saputo, voluto e potuto litigare per ben 400 anni, su un certo confine, probabilmente di poco valore. Nella sentenza del 18 maggio 1431 si rileva: "" visio certo instrumento accordi facto in millesimo tricentesimo quinto (1305) inqitatione tertia die 19 instante decembris, et facto in Villa Crispani, scripto manu Joannis de cole Crespani Im.

Vidale posta a giacente nelle pertinenze della Villa di Fieta, prativa, cesiva, boschiva, sassosa, marmorea e montuosa di quantità e di campi cinquanta più o meno come é fra infrascritti confini "", per prezzo e mercato di ducati cinquanta di buon oro e di giusto peso ""; ""a proprio con ragion di proprio et in perpetuo ""; "" dal cielo fino all'abisso ""; ""con piena potestà""; ""poter vendere...confessando non averla in alcun modo obbligata"". \*\*\* Proprietà sempre stata ed ancora oggi del Comune di Paderno, anzi possesso principale del compendio dei beni che la causa nostra va a trattare. = Nessuno mai ne ha rivendicata la proprietà od il possesso. (Oggi la Valle di S. Vidale é chiamata Valle di S. Liberale in omaggio al patrono della Diocesi). = Chi comperò ? Domenico.... delle Fusere, Pietro....Giò Antonio...della Villa di Fieta, come Sindaci di quella per istrumento di Sindacaria scritto da notaro; Giovanni...Antonio...di Paderno per gli nomi suoi e vece del suo Comune per il quale hanno promesso de rato e di conferma. = Osserviamo che gli uomini hanno comperato per il Comune, per effetto di sindacaria; notizia che ci sarà utile quando tratteremo dei Comuni in genere. = Crespano ebbe la catasticazione e la formale consegna dei beni dalla Repubblica Veneta nel 1602; Paderno nel 1622. =



Nei secoli susseguenti la Repubblica Veneta vendette per altre ragioni di stato parte dei beni comunali. All'incanto in Piazza S. Marco gli stessi Comuni comperarono i propri beni; Paderno il 16 marzo 1647, campi trenta; Crespano il 4 giugno 1649, campi settanta, per la sesta parte dei beni di esso Comune. E tutto questo ci dice chiaramente che; i beni non ebbero origine collettiva; che negli anni 1300-1400 in tutti i documenti si parla di acquisti, e di ragioni proprie dei Comuni; che di molti beni si ha la prova dell'acquisto; che i Comuni sempre usarono detti beni come patrimoniali e ne disposero a beneficio degli abitanti; che tale diritto non fu mai da alcuno opposto; che nessun cenno a diritti da parte della popolazione si è rinvenuto. Che se anche persone del Comune acquistarono per conto del Comune, il fatto riveste solo carattere privato e non pubblico, avendo esse ottenuto un aumento di terre che dovevano servire di compimento ad altri fondi, dando ad esse l'utilità del pascolo e del bosco che se per se non avrebbero avuto; rapporto sorto per volontà dei proprietari, ma non tale da darvi carattere pubblico, poiché il fatto che ne fu origine rimane sempre nei limiti degli interessi privati. La proprietà delle terre dei due Comuni non fu mai pubblica, nonostante che l'uso delle stes-

se fosse stato concesso a determinate persone. =

Probabilmente sui terreni comunali le popolazioni avranno avuto delle consuetudinarie utenze. = Gli usi civici sono veri e propri diritti, provenienti da un titolo, e non debbono essere confusi con gli usi derivanti da semplici consuetudini o tolleranza. = Il Comune poteva, qualora lo richiedeva la speciale condizione dei luoghi, ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura dei prodotti dei suoi beni, subordinandolo a regolamenti e spesso ad un pagamento di corrispettivo. = In questo caso il godimento ai comunisti non compete uti singulis ma uti civibus, inquantoché il Comune è proprietario e l'abitante è parte di quel corpo. = Questi non sono usi civici ma consuetudini compatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario. = Anche se esaminiamo il tanto discusso documento del 1602 troviamo: di anno in anno saranno fatte delle prese se la comunità lo crederà opportuno... e sopra le prese di anno in anno saranno tratte le sorti... escluse certe categorie di persone... sempre unitamente. = Questo fatto di obbligare a farne presa e gettar le sorti secondo il volere della maggioranza, è già di per sé un sintomo eloquente che ci fa presumere esservi state se mai delle sem-


plici utenze in base a regolamenti, deliberazioni, o statuti dei Comuni, con l'evidente, se non specificato, obbligo di corrispettivo o a scopo di beneficenza. Siano quindi ben lontani dal classico uso civico. Per concludere questo capitolo aggiungiamo poche righe. Se mai taluno osasse invocare certe presunzioni di demanialità di queste terre, rispondiamo subito: Dalla fatta narrazione storica, a bella posta abbondante di particolari (che forse a prima lettura possono essere sembrati superflui) risulta in modo assoluto che l'Asolano non fu mai infeudato a chiesa né alcun potere temporale vi ebbero gli ecclesiastici; che le terre non sono mai state demanio universale o demanio promiscuo, poiché vi è la prova di un antico dominio privato e vi sono documenti che le terre furono acquistate, che i Comuni, o le Comunità, quei corpi autonomi, le hanno possedute quali beni patrimoniali; e che infine non vi sono mai stati indizi che su esse terre gravassero giammai usi civici.

5) I COMUNI RURALI FINO AL 1700 - Lo stesso appellativo di Villa ci riporta nel reggimento romano. E' infatti tipico il vocabolo e ci esprime e definisce un conglomerato di abitati rurali con palazzo e casa maggiore per il preposto all'amministrazione, ed in

seguito con una chiesa o pieve. Esclusivamente era la Villa una pertinenza di una libera città romana, con una certa autonomia, sufficiente a regolare e vegliare sugli interessi dei villici stessi; aveva in certa qual maniera una porzione di municipalità, tale che le permetteva di possedere beni e disporli a beneficio della comunità. Questa organizzazione giuridicamente costituita acquistò maggior autonomia quando le leggi romane cominciarono ad essere inficiate dai barbari. Come altrove si disse, l'Asolano mantenne l'osservazione delle leggi romane fino a tardi e non avendo assorbito altra legislazione passò nella libertà comunale senza scosse. Caduta l'organizzazione municipale e venuto meno il dominio barbarico, quelle forme rimaste in vita, si sono sviluppate sotto la spinta della autonomia medioevale, guadagnando un regime di relativa indipendenza, nel tessuto della società feudale e comunale. (Cantu)

A causa delle irrompenti e devastatrici invasioni barbariche, delle lotte imperversate sui propri territori, le Ville rimasero talmente danneggiate che si ridussero a veri colmelli raggruppati attorno alle Pievi. Per naturale necessità di vita e di difesa, verso il 1000, si riunirono tra loro dando così vita al nuovo Comun di Ville riunite, con una unica





amministrazione ed un unico interesse. Conferirono esse Ville i propri patrimoni gelosamente difesi in tanti secoli e contro tanti nemici. Le rendite dei propri patrimoni terrieri servivano prima di tutto alla difesa ed indipendenza della comunità; e non, furono pochi i sacrifici sopportati da queste nostre salde popolazioni; in secondo luogo a provvedere ai bisogni dell'amministrazione; ed infine a provvedere ancora al benessere delle popolazioni stesse.


Ed i sacrifici non furono vani; vinsero i Comuni la bufera medioevale e gli stessi Principi; lo stesso Comune di Treviso non riuscì che a dominare formalmente sui Comuni rurali pedemontani. Cocciate popolazioni che abitavano le montagne tra il Brenta e il Piave; forse anche feroci (strage degli Ezzelini, Valpertino di Cavaso con le sue bande lotto contro il Vescovo di Feltre e lo uccide sulla montagna; Cavaso e Crespano lottano a sangue contro il Comune di Treviso....). Solamente Venezia seppe addomesticarli con lusinghe e promesse, (si regalò loro anche una Regina: La Catterina Cornaro); ma fattili mansueti e docili ebbe la Serenissima la possibilità di vendere, in parte, i loro beni comunali.

Questa è forse una esposizione senza pretese, ma certamente sostenuta da una serie valutazione di

elementi storici un pò dovunque rintracciati. Citeremo ora alcuni riferimenti a documenti ed a scritti di autori ragguardevoli. Negli atti che abbiamo prodotti riguardanti antichi secoli (1300-1400) troviamo che chi rappresentava i nostri Comuni erano ancora i Sindaci. Sindaco e Sindacaria: Sindaco parola greca ed in seguito romana; significa rappresentante processuale della comunità; capo del Municipio, organizzazione prettamente romana. Ciò fa ritenere che la organizzazione dei due Comuni fosse ancora nel 1300 una ragguardevole continuazione di un reggimento che aveva radice nel terreno romano (Cantù). I Comuni avevano un Sindicum, il quale difendeva; gli interessi comunali, amministrava i beni patrimoniali del Comune, le rendite dei quali erano impiegate nell'utile comune; rappresentava gli interessi del Comune e non dei singoli cittadini. Gli appellativi di Massaro, Vicario, Vassallo, ecc. mai ebbero fortuna in questa zona. Solamente sotto la Repubblica Veneta vi si trova il Mariga; parola poco usata e non sempre a proposito, avendo sempre preferito Venezia, nonostante riconoscesse il Comune come corpo ed ente di fatto, per definire il Comune usare una circolocuzione: Comun et Homeni del Comun. Frase che si trova fino ai primi anni del

1700; in seguito venne logicamente e giuridicamente  
sostituita col semplice Comun. Da un esame del ""  
Comun di Borso al Laudo "" possiamo seguire infatti  
tutta la evoluzione di tal nome. I Comuni fino dal  
1300 nei propri atti usavano semplicemente Comun:  
È pag.2 : suo Comuni solum pertinet utilitas "";  
""solum Comunis Crispani ""; in altri secoli: "" es-  
sere di ragione di esso Comun ""; "" ragione propria  
del Comun ""; solamente la Repubblica nei suoi atti  
li chiamava ""Comun et Homeni del Comun "" ma ciò come  
si disse soltanto verso il 1600, e per usare una  
parola generica che si addicesse a tutta la terra=  
ferma, dove probabilmente vi erano delle comunità  
non ancora giuridicamente costituite. Certamente  
nel secolo XII° i Comuni rurali pedemontani delibe-  
ravano sugli interessi collettivi, indipendentemente  
dal dominus loci (Marchesan ed altri). Nel 1170 i  
Comuni della Zona possedevano ed agivano in nome  
proprio, con interessi distinti da quelli dei cit-  
tadini: nel 1200 Possagno acquistò il Monte Ardosa  
(sul Grappa); lo stesso Comune ebbe il Monte Arca-  
son nel 1224 dal Vescovo Tisone (Marchesan); Crespa-  
no ebbe nel 1200 propri statuti (Paladini). In questa  
epoca i Comuni erano fiorenti, avevano una popola-  
zione molto superiore a quella attuale, avevano

sviluppati industrie e commerci. = Fino al 1600 i Comuni sotto la Repubblica Veneta ebbero una ragguardevole autonomia. = Fu appunto in questo secolo che le autonomie furono ridotte, ed i Comuni, pure con l'amministrazioni proprie ed interessi distinti, vennero sottoposti a severa tutela. = Si sorvegliavano direttamente dal Senato, a mezzo delle Camere sopra la terra ferma e quindi dai XX Savi. = Nel dizionario del Diritto Veneto si trova a Vol. III° pag. 313-314 "" i Comuni e le Comunità si chiamavano le unioni delle persone abitanti i Castelli e le Ville, ed i vari luoghi dello Stato li quali rappresentavano un corpo .... Alla buona disciplina dei Comuni e regolazione di cariche.... furono stabiliti li Presidenti del Collegio dei XX Savi del Corpo del Senato.... non possono i Comuni senza licenza dell'Eccellentissimo Senato prender denaro a censo, vendere od alienare cosa alcuna "". Una vera tutela amministrativa, come l'odierna Giunta Provinciale Amministrativa, senza però che ciò intaccasse l'autonomia dei Comuni. = Quanto abbiamo detto qui sopra sembrerebbe superfluo in causa: ma invece lo si è fatto perché ci è stato prospettato da taluno il dubbio che i Comuni, prima dell'avvento dei Codici Napoleonici, non avessero potuto possedere come enti, perché mai giuridicamente




riconosciuti; quindi il Comune sarebbe stato solamente una università di comunisti con beni confusi. L'errore é evidentissimo: I nostri Comuni, ed ininterrottamente, come corpi ed enti di fatto esistevano, possedevano fino dall'epoca municipale, indipendentemente dal più o meno riconosciuto stato giuridico.

#### 6) LEGGI DELLA REPUBBLICA VENETA RIGUARDANTI I BENI

COMUNALI • Finita la guerra contro la lega di Cambrai (1518), dopo qualche diecina di anni di assestamento naturale, la Repubblica iniziò un complesso di regolamenti e leggi veramente imponente. Per arrivare a ben comprendere la vera natura dei provvedimenti presi nei riguardi dei Beni Comunali, sarà opportuno rappresentare il momento storico nel suo complesso di leggi civili, o per lo meno di quelle più attinenti alla materia che ci interessa. La Repubblica, quale dominante, aveva il dominio su tutti i beni della terraferma, a chiunque appartenessero. Con male appropriati termini però riteneva di aver la proprietà delle terre mentre il possesso poteva essere o dello Stato, o di enti o di privati. (vedere Sandi vol. VI°). Ed eccoci ai BENI COMUNALI.

I beni comunali furono dalla Repubblica Veneta considerati distinti dagli altri beni demaniali, feuda-

ne dettate da ragioni di ordine pubblico, ed anche nella potestà di espropriazione per cause di pubblica utilità. La Signoria Veneta esercitava sui Comuni la tutela amministrativa, e sui beni comunali anche, perché avevate il diretto interesse quanto ai boschi e all'integrità dei patrimoni comunali. Nel 1602 la Repubblica intervenne con atti di riconoscimento dei possessi comunali, dopo una diligente catasticazione delle terre, mediante un documento solenne, impropriamente chiamato investitura, che altro non era se non una precisa designazione dei beni comunali riconosciuti e confinati, posseduti dai Comuni; col richiamo di tutte le discipline d'ogni maniera, con la sola riserva dei legni buoni per l'Arsenale. Per buona norma l'Ufficio dei Provveditori ordinò la decennale revisione e riconoscimento dei confini ed entità dei beni stessi, onde fosse vigilato contro ogni usurpamento e fatta pronta riparazione di ogni abuso. Nessuna intromittenza la Repubblica osò nei rapporti fra Comuni ed abitanti del Comune. Solamente riconobbe e sanzionò che l'Ante Comune doveva provvedersi con i benefici delle sue stesse terre. Con tali documenti la Repubblica voleva conservata la proprietà comunale dell'Ante Comune, tutelato perché non si disperdesse



il patrimonio comunale, prescrivendo che il Comune usasse ed esercitasse la beneficenza con i suoi beni comunali. = Provvidenza ai poveri perché tali non perché abitanti o possessori di usi su terre del Comune. = Se successivamente la Repubblica vendette, l'atto non fu che manifestazione di imperio e di sovranità; e sempre per alte ragioni di necessità di Stato. = Questa è la sola e giusta interpretazione delle leggi e dei provvedimenti relativi ai beni comunali; punto cruciale della nostra controversia; tema da pochi, per quanto a noi risulta, finora trattato e che illumina la vera natura dei beni comunali nei rapporti fra lo Stato Sovrano, il Comune e gli abitanti del Comune. = Tutto questo abbiamo detto per spiegare, illustrare e definire quel famoso atto della Serenissima, sopra il quale il Commissario ha fondato la sua tesi; cioè: essere il documento 1602=22 titolo costitutivo di diritti di usi civici a favore delle popolazioni sulle terre comunali di Crespano e di Paderno. = Ma dalla esatta interpretazione dell'atto stesso, posto nella sua vera luce fra tante correlative legislazioni e nella naturale conseguenza dei precedenti storici, risulta non essere il documento affatto una investitura, o privilegio, o altro atto che con gli usi

oltre a noi (con comparse 20/8/1941 dettate d'urgenza), molti altri scrittori si sono diffusi con lavori giuridici, tecnici ed anche passionali; ci risulta che lo stesso Commissario é a conoscenza di tali scritti; (fra gli altri citiamo perché di attualità: C. ROSSINI "" Gli usi civici nel Comune di Trasaghis e negli altri Comuni del Veneto; G. Marchesini "" In difesa della montagna di Folcinigo "" edito, a Sacile 1941).== A noi non rimane quindi che enumerare alcune delle leggi più salienti che si richiamano agli effetti delle conclusioni.=

Legge 23 dicembre 1803 : si riconosce l'assoluta patrimonialità delle terre comunali ai Comuni =====

Decreto 12/1/1807 : si dà ai Comuni la patrimonialità delle terre che il demanio aveva abbocato.=====

25/11/1806 : si assegnano ai Comuni le terre degli antichi originari, e le rendite in contrapposizione delle spese di amministrazione.=== E queste sono leggi che hanno avuto effetto erga omnes.=====

Patente Sovrana dell'Imperatore d'Austria del 1839 con rinuncia a favore dei Comuni di qualunque diritto e diretto dominio, che fosse per spettargli.=====

Legge forestale 1877 ===== Legge 7 maggio 1885 === ed altre.= Possiamo concludere che per il complesso delle circostanze storiche e giuridiche, come trat-



civici abbia causa od effetto od attinenza sia pure generica.==

Demolita quindi, l'unica e sola causa che ha provocato l'azione del Commissario, si ritiene esaurita ogni discussione.= Non esistendo prova documentale circa l'esistenza, natura, ed estensione degli usi civici sulle terre dei due Comuni, nessun'altra prova é ammessa poiché nei detti Comuni nessun uso civico é stato in atto dopo il 1800.==

~~~~~

Quanto ci siamo prefissi abbiamo svolto ed esaurito; solamente per finire e completare i fatti fino ad oggi, aggiungiamo pochi cenni riguardanti il periodo dopo il 1800.===== Da questa data innumeri sono le leggi e le disposizioni circa la liquidazione degli eventuali usi civici.= A noi poco importa che esse abbiano sì o no liquidato detti usi; tanto nei nostri Comuni non vi erano usi da liquidare o regolare.= Quello che a noi conta é che esse certamente hanno precisato che le terre comunali sono patrimoniali dei Comuni.= (E' noto che Crespano e Paderno) fecero parte del Dipartimento del Bacchiglione sotto i Francesi, ed in seguito furono soggetti all'Impero Austriaco).= Sulla legislazione Napoleonica, Austriaca e del patrio Governo, del secolo scorso

tate, non vi é dubbio che i beni in citazione siano oggi tutti patrimoniali dei Comuni stessi. =

~~~~~

Abbiamo letto la sentenza della Corte di Appello di Roma 3 luglio 1939 (Comune di Strambino Romano-Belluno): "Non sono soggette a ripartizione ai sensi degli art. 11 e 13 della legge 1927, le terre ridotte a cultura agraria che i Comuni posseggono e godono come beni patrimoniali sulle quali non si esercitano attualmente usi civici, né si pretende di esercitare da alcuno, anche se, al loro riguardo, non esista prova documentale o titolo civile della provenienza e della patrimonialità originaria." Di conseguenza chiediamo; in via subordinata, ammettersi i seguenti capitoli di prova, in aggiunta a quelli chiesti con scritture 20 agosto 1941: 1°) stabilisca il Perito quali sono le terre del Comune di Cervignano ridotte a cultura agraria; 2°) stabilisca il Perito quali sono i beni posseduti dal Comune, per i quali vi é titolo civile di acquisto e che sono tutt'ora in possesso del Comune stesso. =

Trieste, li 22 luglio 1942 XX° E.F.

